

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DI RAPPRESENTANZA DEI GENITORI  
DEI MINORI ISCRITTI ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI

ARTICOLO 1

A norma dell'art. 8 dello Statuto Sociale e degli articoli 8, lett. a, e 63 bis del Regolamento Generale dell'Unione Italiana Ciechi, sono costituite le strutture di rappresentanza dei genitori dei minori, iscritti all'Unione medesima.

ARTICOLO 2

Le strutture, di cui al precedente art. 1, si articolano in:

- a) Assemblea provinciale o interprovinciale;
- b) Comitato provinciale o interprovinciale;
- c) Assemblea regionale di Comitato regionale e Comitato nazionale.

Le strutture di rappresentanza dei genitori hanno la propria sede, rispettivamente, presso gli uffici provinciali e regionali. Il Comitato nazionale tiene le proprie riunioni, di norma, presso la sede centrale dell'Unione Italiana Ciechi.

I Comitati interprovinciali hanno la loro sede presso la sezione provinciale con il maggior numero di soci.

ARTICOLO 3

Le strutture di rappresentanza dei genitori dei minori iscritti all'Unione Italiana Ciechi hanno carattere consultivo e propositivo.

Esse collaborano, nel proprio ambito, con gli organi statutari dell'Unione, nello studio delle problematiche connesse con le finalità istituzionali, di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale, esprimendo pareri su tutte le questioni sottoposte alla loro valutazione e formulando proposte per la soluzione dei problemi concernenti le esigenze specifiche dei minori.

In particolare, le strutture di rappresentanza dei genitori:

- mettono in comune, nel campo delle problematiche generali, le esperienze individuali;
- promuovono iniziative tese allo sviluppo culturale e sociale, alla formazione e all'informazione dei ragazzi minorati della vista, attraverso stages, seminari e convegni;
- programmano attività per un proficuo impiego del tempo libero;
- propongono criteri organizzativi per l'assistenza pomeridiana e per lo svolgimento delle attività integrative speciali;
- organizzano seminari di studio per genitori, con la partecipazione di esperti, di volta in volta individuati, per

affrontare lo studio di problemi di vita familiare, in presenza di un bambino o di un adolescente minorato della vista;

- favoriscono la circolazione di informazioni sui servizi assistenziali e sui dispositivi tiflotecnici più idonei per il conseguimento dell'autonomia nella vita quotidiana, nello studio e nel lavoro;
- collaborano con l'Unione Italiana Ciechi nell'organizzazione di tutte le attività rivolte ai bambini ed ai giovani.

#### ARTICOLO 4

L'Assemblea provinciale, o interprovinciale, è costituita da tutti i genitori e dagli esercenti la potestà parentale dei minori, che siano soci aggregati regolarmente iscritti alla locale sezione dell'Unione Italiana Ciechi.

Possono partecipare ai lavori assembleari, ma senza diritto di voto, i componenti del Consiglio direttivo della sezione provinciale dell'Unione.

L'Assemblea si riunisce di norma, una volta l'anno, su convocazione del presidente della sezione provinciale dell'Unione, che la presiede personalmente, o tramite un proprio delegato.

L'Assemblea:

- elegge nel proprio seno il Comitato provinciale, o interprovinciale, costituito da un minimo di tre e da un massimo di sette componenti;
- discute ed approva la relazione sulle attività svolte dal Comitato, durante l'anno precedente;
- discute ed approva le linee programmatiche del Comitato per l'anno successivo;
- esamina tutte le questioni, che vengono sottoposte alla sua valutazione da parte del Comitato o del Consiglio direttivo dell'Unione.

#### ARTICOLO 5

Il Comitato provinciale o interprovinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza semplice, un coordinatore ed un vice coordinatore.

Il Comitato provinciale o interprovinciale:

- collabora con gli organi provinciali dell'Unione, per la realizzazione delle iniziative a favore dei bambini e degli adolescenti minorati della vista;
- elabora la relazione consuntiva e le linee programmatiche, da presentare all'Assemblea ed al Consiglio (o ai Consigli) sezionale dell'Unione.

#### ARTICOLO 6

Il coordinatore del Comitato provinciale o interprovinciale:

- convoca le riunioni del Comitato stesso, tutte le volte che ve ne sia la necessità, e ne coordina i lavori;
- partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio direttivo della sezione, per illustrare le proposte ed i documenti del Comitato consultivo dei genitori;
- rappresenta il Comitato provinciale o interprovinciale nel Comitato regionale.

L'avviso di convocazione del Comitato provinciale o interprovinciale, con l'ordine del giorno dei lavori, deve essere inviato, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione ai componenti del Comitato ed al presidente della sezione provinciale (o delle sezioni provinciali) dell'Unione.

#### ARTICOLO 7

L'Assemblea regionale è costituita da tutti i componenti dei Comitati provinciali e interprovinciali della Regione.

L'Assemblea regionale dei genitori si riunisce, di norma, una volta l'anno, su convocazione del presidente del Consiglio regionale dell'Unione, il quale la presiede personalmente o tramite un proprio delegato.

Alle riunioni dell'Assemblea regionale possono partecipare, senza diritto di voto, i responsabili provinciali e regionali dell'Unione, per i diversi settori di attività.

L'Assemblea discute ed approva la relazione consuntiva sull'attività del Comitato regionale e le linee programmatiche dello stesso.

#### ARTICOLO 8

Il Comitato regionale è costituito dai coordinatori dei Comitati provinciali e interprovinciali.

Nelle Regioni con meno di tre province, il Comitato regionale è costituito, seguendo i criteri previsti nei casi analoghi, per la costituzione dei Consigli regionali dell'Unione.

Il Comitato regionale:

- elegge nel proprio seno un coordinatore ed un vice coordinatore;
- predispone la relazione sull'attività dell'anno precedente ed elabora le linee programmatiche per l'anno successivo, da sottoporre al voto dell'Assemblea regionale ed al giudizio del Consiglio regionale;
- collabora con gli organi regionali dell'Unione, per la realizzazione di iniziative a favore dei ragazzi minorati della

vista;

- esprime un proprio parere su tutte le questioni che il Consiglio regionale dell'Unione sottopone alla sua valutazione. Il Comitato regionale si riunisce, di norma, due volte l'anno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno dei lavori, è inviato ai componenti del Comitato ed al presidente del Consiglio regionale dell'Unione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

#### ARTICOLO 9

Il coordinatore del Comitato regionale:

- convoca e coordina le riunioni del Comitato stesso;
- partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio regionale;
- partecipa alla riunione dei coordinatori dei Comitati regionali per l'elezione di quattro componenti del Comitato nazionale.

#### ARTICOLO 10

E' costituito un Comitato nazionale dei genitori composto di sette membri, di cui quattro eletti dai coordinatori dei Comitati regionali, nel corso di apposita riunione convocata dal Presidente Nazionale dell'Unione, immediatamente dopo la costituzione di tutti i Comitati regionali, e tre nominati dalla Direzione Nazionale dell'Unione.

Il Comitato nazionale elegge, nel proprio seno, un coordinatore ed un vice coordinatore.

Il Comitato nazionale:

- si riunisce, di norma, una volta l'anno;
- esprime il proprio parere sulle questioni, che il Presidente Nazionale e la Direzione Nazionale sottopongono alla sua valutazione;
- formula proposte concernenti iniziative a carattere nazionale, a favore dei ragazzi minorati della vista;
- collabora con gli organi centrali dell'Unione, per l'attuazione dei programmi concernenti i minori;
- elabora la relazione consuntiva e le linee programmatiche, da presentare alla Direzione Nazionale.

Alle riunioni del Comitato partecipano, su invito, i componenti della Direzione Nazionale responsabili per i diversi settori di attività.

#### ARTICOLO 11

Il coordinatore del Comitato nazionale:

- convoca le riunioni del Comitato, d'intesa con il Presidente

Nazionale, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno dei lavori, da inviare ai componenti del Comitato e della Direzione Nazionale dell'Unione, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione;

- coordina tutta l'attività del Comitato;
- partecipa, su invito, alle riunioni della Direzione Nazionale dell'Unione, per fornire chiarimenti sui documenti concernenti l'attività e le linee programmatiche del Comitato nazionale.

#### ARTICOLO 12

Il rinnovo dei Comitati provinciali, interprovinciali e regionali avviene ogni quattro anni, immediatamente dopo il rinnovo degli organi direttivi di riferimento.

Il Comitato nazionale si rinnova ogni quattro anni, immediatamente dopo la costituzione dei Comitati regionali.

I componenti di tutti i Comitati rimangono in carica, fino al rinnovo dell'organo, anche qualora il socio aggregato, che essi rappresentano, raggiunga la maggiore età, durante il quadriennio, purchè lo stesso risulti regolarmente iscritto all'Unione Italiana Ciechi.

#### ARTICOLO 13

Per le elezioni, le surroghe e tutto quanto non specificato nel presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto Sociale ed al Regolamento Generale dell'Unione Italiana Ciechi.

#### ARTICOLO 14

Nell'ambito dei bilanci preventivi delle Sezioni provinciali, dei Consigli regionali e della Presidenza nazionale dell'Unione, sono previsti specifici stanziamenti per il funzionamento e per le iniziative dei Comitati consultivi dei genitori.

Le Sezioni, i Consigli regionali e la Presidenza Nazionale dell'Unione garantiscono il necessario supporto logistico ed organizzativo alle attività dei Comitati consultivi dei genitori.

*Circolo n° 54 del 1998*